



GIUNTA REGIONE MARCHE  
 SERVIZIO ATTIVITA' NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI  
 P.F. ATTIVITA' NORMATIVA

**OGGETTO: aggiornamento di un programma provinciale delle attività estrattive (P.P.A.E.) in assenza di revisione del piano regionale dell'attività estrattiva (P.R.A.E.). L.R. n. 71/1997, artt. 4, 7 e 8. L.R. 46/1992, art. 15.**

Il dirigente della P.F. Cave e miniere trasmette il quesito di un Comune concernente l'approvazione da parte di una Provincia dell'aggiornamento del programma provinciale delle attività estrattive (PPAE), cui consegue l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di assegnazione di quantitativi autorizzabili ai fini dello svolgimento di nuove attività di scavo. In particolare, il Comune fa presente di aver ricevuto la richiesta di autorizzazione all'apertura di una nuova cava da parte di una ditta, ma di non essere nelle condizioni di dare corso al relativo procedimento, considerato che la struttura regionale competente in materia di cave ha espresso parere negativo sia nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica cui è stato sottoposto l'aggiornamento del PPAE, sia in sede di conferenza dei servizi nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale (di competenza provinciale) del progetto di cava per cui è richiesta l'autorizzazione.

Le motivazioni sull'orientamento della struttura regionale si evincono dalle note allegate al quesito che si riscontra, già inviate alla Provincia competente. In sostanza, la struttura regionale sostiene che la Provincia non avrebbe potuto legittimamente procedere all'aggiornamento del PPAE in quanto, in base alla legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71, la programmazione provinciale non è autonoma, ma dipendente dalla pianificazione regionale, che non è stata oggetto di revisione. A tale proposito, il dirigente regionale richiama gli articoli 7 e 8 della l.r. 71/1997, dai quali emerge che il PPAE è approvato dal Consiglio provinciale entro sei mesi dalla data di adozione del PRAE e in conformità allo stesso. Pertanto egli ritiene che, non essendo stato aggiornato il PRAE (che stabilisce altresì i quantitativi da assegnare a ogni Provincia), la Provincia non avrebbe potuto procedere all'aggiornamento del PPAE.

Lo stesso dirigente evidenzia poi i motivi di merito, legati all'attuale contesto economico sfavorevole, che hanno reso inutile l'aggiornamento del PRAE, in quanto esistono ancora quantitativi rilevanti a disposizione da scavare previsti dal piano in vigore; fa presente inoltre che, in caso di approvazione dell'aggiornamento del PPAE, il proprio parere resterebbe negativo anche in fase di verifica di compatibilità con il PRAE ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 46/1992, attualmente non effettuata in quanto tale nuovo programma provinciale non è stato trasmesso al Presidente della Giunta regionale. Poiché la Provincia ha comunque approvato l'aggiornamento del PPAE (pur in presenza di parere contrario della suddetta struttura regionale competente), il Comune chiede ora un parere sulla validità del PPAE al fine di poter procedere all'istruttoria della richiesta di autorizzazione all'apertura della nuova cava.

Premesso che non è compito di questa struttura di consulenza procedere all'esame e alla risoluzione di casi specifici, ma solo di individuare le linee generali per l'interpretazione delle norme nelle materie di competenza regionale, si osserva quanto segue.

Occorre preliminarmente rilevare che il PRAE, approvato con DACR n. 66 del 9/4/2002, è da considerare tuttora perfettamente valido ed efficace nonostante che non sia stato rivisto entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 7, della l.r. 71/1997. Infatti, la predetta norma, pur prevedendo la revisione del PRAE almeno ogni dieci anni, attribuisce



**GIUNTA REGIONE MARCHE**  
SERVIZIO ATTIVITA' NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI  
*P.F. ATTIVITA' NORMATIVA*

espressamente allo stesso efficacia a tempo indeterminato e non prevede misure sanzionatorie o decadenziali in mancanza di revisione nei termini, lasciando quindi ai competenti organi regionali di valutare l'opportunità della revisione del PRAE sulla base del contesto economico, sociale, culturale e ambientale. Il che pertanto esclude che una Provincia possa aggiornare il proprio PPAE prescindendo dalle previsioni del PRAE vigente.

Ciò premesso, va rilevato che l'aggiornamento del PPAE in esame non risulta tuttora trasmesso al Presidente della Giunta regionale ai sensi e per i fini di cui all'articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale).

Tale articolo 15 stabilisce che "gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane, che incidono sull'attuazione dei programmi regionali, sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale per la verifica di compatibilità con i programmi regionali medesimi" e che "La compatibilità si intende verificata una volta trascorso il termine di trenta giorni senza che il Presidente della Giunta regionale o il dirigente del Servizio programmazione, se delegato, abbia formulato rilievi o chiesto chiarimenti" (commi 1 e 2).

L'articolo 15 stabilisce inoltre che "Nel caso in cui siano formulati rilievi, il programma è sottoposto alla conferenza regionale delle autonomie (ora CAL), che esprime in proposito un parere motivato entro trenta giorni dalla comunicazione" e che "La giunta regionale decide definitivamente in ordine alla compatibilità degli atti e degli strumenti oggetto di rilievo" (commi 3 e 6).

Quindi l'aggiornamento di un PPAE, in quanto atto di programmazione economica provinciale che incide sull'attuazione di un programma regionale, una volta adottato, deve essere fatto oggetto della verifica di compatibilità di cui al predetto articolo 15 della l.r. 46/1992, che, per come è configurata, costituisce un vero e proprio controllo preventivo condizionante il sorgere dell'efficacia dell'atto.

Ne consegue che, in mancanza dell'espletamento della suddetta procedura, l'atto in argomento è inefficace in quanto non ancora sottoposto al previsto controllo preventivo. Pertanto, non potendo il programma provinciale ancora dispiegare i propri effetti, mancano i presupposti perché il Comune possa validamente procedere al rilascio di autorizzazioni richieste sulla base di quanto previsto dall'aggiornamento del PPAE.

**IL DIRIGENTE DELLA P.F.**  
**(Paolo COSTANZI)**

**PER IL COMITATO TECNICO**  
**(Prof. Giorgio PASTORI)**

**IL DIRIGENTE DELLA P.F.**  
**CONSULENZA E BUR**  
**(Antonella NOBILI)**

**(Prof. Barbara RANDAZZO)**

IAP